



Commissione Disciplina d'Appello

Così composta

Dott. Sergio LACQUANITI

Presidente

Dott. Lucia PIGNATELLI

Componente effettiva

Dott. Evangelista POPOLIZIO

Componente supplente – relatore

Ha emesso la seguente

DECISIONE

Nel procedimento instaurato con ricorso in appello presentato dal signor

Salvatore GALEANO, già presidente della Sezione di TSN di Vigevano, rappr. e difeso dall'Avv. Gaetano ABELA del Foro di Pavia e domiciliato presso la propria abitazione in Vigevano, via Merula n. 34, avverso la decisione della Commissione di Disciplina adottata in data 23 marzo/19 aprile 2017, con la quale allo stesso era stata irrogata la sospensione dall'attività sociale e sportiva per mesi dodici.

FATTO E DIRITTO

Con atto di contestazione di addebito del 18 marzo 2016 il Procuratore federale chiedeva nei confronti di GALEANO Salvatore, già presidente della sezione di TSN di Vigevano, l'applicazione della sanzione di sospensione dall'ordinamento UITA per un periodo di 24 mesi per violazione dell'art. 2 del Codice di Comportamento Sportivo CONI, nonché art. 55 comma 3, lettera a) dello Statuto dell'UITA e gli artt. 1 e 3 del Regolamento di Giustizia per trasgressioni varie ai doveri di correttezza, lealtà e probità per avere commesso il Galeano atti vari di indisciplina pregiudizievoli per gli interessi dei tesserati della sezione nonché della UITA stessa con l'aggravante di cui all'art. 8, lettera a9 del Regolamento di Giustizia.

Dopo ampia istruttoria e vari rinvii, con provvedimento preso in data 23 marzo 2017 e con motivazione depositata il 19 aprile 2017, la Commissione di Disciplina, in parziale accoglimento delle osservazioni della difesa del Galeano, escludeva parte degli illeciti contestati e irrogava la sanzione della sospensione dall'attività sociale per mesi dodici, ritenendo sussistenti gli illeciti relativi alle operazioni di carico e scarico di armi e delle munizioni.

Avverso tale decisione proponeva gravame la difesa del Galeano a mezzo dell'indicato difensore, con atto dell'8 maggio 2017, chiedendo in via preliminare sospendere il provvedimento e nel merito ritenere nulla la decisione presa il 23 marzo – 19 aprile 2017, riformandola con accoglimento delle ragioni del Galeano.

In subordine, chiedeva ridurre la sanzione.

All'udienza del 14 giugno 2017, fissata per la discussione del gravame nessuno compariva per il ricorrente, che aveva richiesto il rinvio per impedimento del difensore.

Nessuno compariva per la Procura Federale, che aveva inviato deduzioni scritte, chiedendo la conferma della decisione impugnata.

Questa Commissione di Disciplina di Appello quindi, dopo articolata discussione in camera di consiglio, adottava la decisione e dava lettura del dispositivo, riservandosi di depositare la motivazione entro i termini di legge.

Passando all'esame delle varie istanze articolate dalla difesa dell'impugnante, quella di differimento dell'udienza di discussione va disattesa perché immotivata, in quanto il difensore richiedente non ha né allegato né provato il preteso impedimento, esposto genericamente.

Quanto all'istanza di sospensiva della decisione impugnata, ritiene il Collegio che la stessa debba essere rigettata sia perché nessun particolare motivo a sostegno è stato allegato sia perché la procedura è ormai all'esame della Commissione di appello per merito e per

la decisione definitiva per cui ormai non sussiste il presupposto per la sospensione della decisione impugnata.

Quanto al merito del gravame, col primo motivo il Galeano lamenta pretesa nullità della procedura per omessa notifica dell'ordinanza del Presidente della Commissione di disciplina adottata in data 22 giugno 2016.

La doglienza e le relativa eccezione sono infondate poiché l'ordinanza venne comunicata al Galeano al domicilio eletto presso la propria abitazione e la mancata comunicazione via PEC al difensore **imputet sibi**.

Invero, stante l'elezione di domicilio presso l'abitazione del Galeano in via Merula n. 34 di Vigevano, spettava al prevenuto avvisare della procedura il proprio difensore, come del resto è avvenuto anche per la presente fase di gravame.

Inoltre, per mera completezza di esposizione, si fa notare che dopo l'ordinanza in esame i successivi sviluppi della procedura videro sempre la partecipazione del difensore, per cui il diritto di difesa può ritenersi del tutto garantito.

Col secondo motivo l'impugnante lamenta la ritenuta sussistenza dell'illecito relativo alla tenuta delle armi e delle munizioni.

Rileva il Collegio che lo stesso impugnante ammette tutti gli elementi contestati e cioè la mancata annotazione della cessione di una pistola, il ritrovamento di un'altra arma dopo la contestazione e la irregolare annotazione del munizionamento, il che dimostra che gli tali elementi sussistevano al momento della contestazione.

Tutto ciò, anche in considerazione del particolare momento che la Nazione vive per gli attentati verificatisi in Europa e per le reiterate minacce al nostro Ordinamento da parte di vari estremisti e di organizzazioni mafiose, rende necessaria un'estrema rigidità nella annotazione di armi e munizioni in possesso di chi è responsabile della gestione di entità di natura pubblicistica.

Con l'ultimo motivo l'impugnante Galeano lamenta l'eccessività della misura adottata in quanto trattasi di metà della sanzione inizialmente richiesta dalla Procura Federale a fronte del proscioglimento per la maggior parte delle contestazioni.

Nemmeno questa doglianza può essere accolta, in quanto le altre contestazioni riguardavano illeciti urbanistici o la tenuta di conti correnti e quindi sono di gravità notevolmente ridotta rispetto a quella della irregolare tenuta dei registri relativi al movimento di armi e munizionamento, in considerazione dei motivi sopra esposti.

Il gravame va pertanto del tutto disatteso.

P.Q.M.

Rigetta l'istanza di differimento dell'udienza;

Rigetta l'istanza di sospensiva della decisione impugnata;

nel merito conferma la decisione di primo grado.

Il Presidente la Commissione
Dott. Sergio Lacquaniti



Componente effettivo
Dott.ssa Lucia Pignatelli



Componente supplente
Dott. Evangelista Popolizio



Il Segretario verbalizzante
Luca Stefanini

